



Milano, 17 giugno 2020

CIRCOLARE N° 18/2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto – art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio

Premessa

Con il provvedimento n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020 (nel proseguo il “Provvedimento”) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (di seguito, «Decreto rilancio»).

Come è noto, il Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19” con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Pertanto, con la presente Circolare informativa si forniscono indicazioni operative per le modalità di fruizione del contributo.

1. Requisiti

Il contributo a fondo perduto in oggetto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita iva che:

- esercitano **attività d’impresa**;
- esercitano **attività di lavoro autonomo**;
- sono **titolari di reddito agrario**.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il Decreto ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

1.1 Primo requisito

Conseguimento, **nell’anno 2019**, di un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di Euro**.

Nel dettaglio, per i soggetti esercenti **attività di impresa o di lavoro autonomo** occorre far riferimento rispettivamente ai **ricavi** di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai **compensi** di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto).

Per semplificare il processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d'imposta 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

Qualora il soggetto svolgesse più attività, il limite dei 5 milioni di Euro per l'accesso al beneficio riguarderà la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le **persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole** connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del **volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020** (periodo d'imposta 2019): in questo caso

si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Il contributo spetta anche **all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta**. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

1.2 Secondo requisito

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi **del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
2. inizio dell'attività a partire dal **1° gennaio 2019**,
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020. L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

A titolo d'esempio, qualora si rientri nel caso n. 1 sopra citato, ovvero soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi alla data del 31 gennaio 2020, in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗

Con riferimento alla determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Di conseguenza andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o di un documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte **le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite**,
- relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile,
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile,
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili,
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'Iva - delle operazioni

- effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione,
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020,
 - gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

Si tenga presente che **il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:**

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo,
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti,
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir,
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir,
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette "casce previdenziali"),
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 ("bonus professionisti") e 38 ("bonus lavoratori dello spettacolo") del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia").

2. Determinazione del contributo spettante

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 Euro;
2. **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 Euro ma non l'importo di 1.000.000 di Euro;
3. **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di Euro ma non l'importo di 5.000.000 Euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (da considerare in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo,

- b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

3. Presentazione dell'istanza

3.1 Contenuto

I contribuenti con i requisiti sopra citati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati, come sopra anticipato, con il Provvedimento.

L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 Euro, sono superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro oppure sono superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
- l'indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo. Si precisa che l'IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, ovvero l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è **superiore a 150.000 Euro**, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve

rendere dichiarazione di atto notorio, tramite apposito quadro all'interno del modello, attestando alternativamente:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della legge 190/2012,
- che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

3.2 Predisposizione e trasmissione

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate **a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.**

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/98 (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni) che, alternativamente:

- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente,
- sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi),
- dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia,
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 Euro, va presentata via PEC con firma digitale.

3.3 Presa in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Nel dettaglio, per ogni istanza elaborata, vengono messe a disposizione due ricevute:

- 1° ricevuta, che attesta la "presa in carico" dell'istanza per successivi controlli,
- 2° ricevuta, in caso di esito positivo dei controlli, che attesta l'accoglimento e il mandato di pagamento del contributo sull'IBAN indicato nell'istanza.

Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

È inoltre possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se:

- nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento,
- i precedenti invii sono stati scartati.

È possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

Come anticipato in precedenza, **esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 Euro**, il modello dell'istanza è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo Istanza-CFP150milaEuro@pec.agenziaentrate.it.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 Euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.

4. Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella domanda.

All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "Consultazione esito", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

5. Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n.600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 13 D.lgs. 17 dicembre 1997, n. 472.

Nel dettaglio, qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all'art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all'art. 316-ter del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, nel caso di richiesta del contributo per un importo superiore a 150.000 Euro, si applicano:

- la pena della reclusione da 2 a 6 anni,
- la confisca di beni e denaro prevista all'art. 322-ter del Codice Penale.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

Il versamento delle già menzionate somme dovrà essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>